

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLINGIERI, MONNI, AZARA, ANGELINI Armando, ANGELILLI, MAGLIANO Giuseppe, JANNUZZI, SCHIETROMA, SALERNI e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1964

Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come Ente di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Con atto del Notar Camillo Paliani di Roma del 12 luglio 1958, fu costituito, in Roma, l'Istituto internazionale di studi giuridici, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica italiana, e con la presidenza onoraria di Sua Eccellenza l'onorevole Enrico De Nicola, e quella effettiva di Sua Eccellenza Ernesto Eula. Attualmente detto Istituto è sotto la presidenza onoraria di Sua Eccellenza Giovanni Leone e quella effettiva del Grande ufficiale avvocato Federico Turano.

L'Istituto ha lo scopo di studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti internazionali, le soluzioni dei problemi che interessano le legislazioni di tutti i popoli, su un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di Convegni, conferenze e manifestazioni culturali, al fine superiore dell'elaborazione dei principi fondamentali comuni.

Tale attività l'Istituto si propone di esplicare anche a mezzo di pubblicazioni, raccolte bibliografiche, informazioni.

Intende inoltre favorire gli studi di diritto comparato facilitando le relazioni e gli scambi tra gli studiosi di diritto dei vari Paesi (docenti universitari, magistrati, avvocati), nonchè coordinare, a scopo di stu-

dio e di documentazione, i risultati dei congressi giuridici promossi da altri Istituti specializzati nei singoli rami del diritto.

La semplice enunciazione degli scopi dell'Istituto ne sottolinea l'importanza, sia sul piano dello stimolo e del coordinamento di una sempre più approfondita indagine sugli aspetti giuridici della vita moderna, opportunamente valutati in piena aderenza all'evolversi della civiltà contemporanea, sia sul piano, più generale, di un tattivo, determinante contributo che l'Italia può arrecare al progressivo superamento dei caratteri specifici dei singoli ordinamenti nazionali, nel quadro della formazione, graduale ma inarrestabile, di un complesso di regole giuridiche di portata internazionale.

Al riguardo è necessario rilevare che la costituzione dell'Istituto internazionale di studi giuridici colma veramente una lacuna, essendo stato finora irrealizzato il disegno di dar vita ad un organismo che, raccogliendo i nomi più significativi ed autorevoli del mondo giuridico, potesse portare il suo esame ed il suo contributo con ampia, universale visione, in tutti indistintamente i campi del diritto, superando tanto i confini che superano gli Stati, quanto quelli che

delimitano i vari rami della scienza giuridica.

Appare pertanto opportuno conferire all'Istituto il carattere di Ente di diritto pubblico, quale riconoscimento dell'importanza che lo Stato riconnette, nel generale interesse della collettività, alla sua azione.

Siffatta esigenza è tutelata dal disegno di legge in esame, il quale pone l'Istituto sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Determina il contributo straordinario necessario per la prima organizzazione dell'Ente e quello annuo per la sua ordinaria attività; garantisce infine il controllo dello Stato sul bilancio dell'Istituto, attraverso un apposito Collegio di revisori.

Infine giova ricordare che l'Assemblea ordinaria dell'Istituto, il 7 dicembre 1960, formulava il voto, già espresso al Governo, per lo stanziamento di adeguati mezzi al fine di assicurare la vita ed il funzionamento dell'Istituto medesimo, mercè apposito provvedimento legislativo.

L'allora Ministro Guardasigilli assicurava il suo interessamento in proposito, e in data 9 gennaio 1961 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri assicurava il Presidente dell'Istituto che aveva segnalato al Ministro di grazia e giustizia la approvazione del provvedimento legislativo formulato per il riconoscimento come Ente di diritto pubblico dell'Istituto internazionale di studi giuridici, anche al fine di assicurare ad esso i mezzi finanziari.

Il Ministro delle finanze in data 12 maggio 1961 dava assicurazione del suo vivo interessamento per l'approvazione predetta.

Ed il 25 maggio dello stesso anno il Ministro Guardasigilli assicurava che « lo schema del disegno di legge relativo al riconoscimento giuridico dell'Istituto medesimo ed alla concessione di un contributo da parte dello Stato era stato diramato ai vari Ministeri per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri ».

E lo stesso Guardasigilli con successiva comunicazione del 13 luglio 1961 informava di avere presentato alla Presidenza il disegno di legge, al quale era stata assicurata la copertura. Senonchè le sopraggiunte crisi di Governo non hanno consentito la presentazione d'iniziativa governativa di questo disegno di legge in Parlamento.

Intanto l'attività dell'Istituto è stata fervida ed incessante e gli anni accademici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 sono stati caratterizzati da notevoli dibattiti su comunicazioni interessanti anche la riforma dei codici e svolte da insigni personalità italiane e straniere, da preclari professori universitari, da alti magistrati, da parlamentari e da avvocati di chiara fama.

Già un'interessante pubblicazione è stata edita dalla Casa Giuffrè e raccoglie importanti dibattiti svolti da professori, parlamentari e da magistrati, e sta per venire alla luce altra interessante pubblicazione di dibattiti riguardanti riforma dei Codici penali e di procedura penale, civile e di procedura civile, la quale costituirà valido ed autorevole contributo alla riforma stessa dei detti Codici.

Ed inoltre si ha in animo di pubblicare una rivista in quattro lingue, che possa costituire per tutti i rami del Diritto un panorama completo del movimento giuridico in tutto il mondo, col riassunto delle più importanti leggi approvate dai Parlamenti dei vari Paesi, e con la cronaca dei Congressi giuridici nazionali ed internazionali.

Pertanto, si ritiene giunta l'ora di dare all'Istituto il giusto e meritato riconoscimento come Ente di diritto pubblico, con l'erogazione di contributi finanziari che consenta sicurezza di sua vita e tranquilla possibilità di concretare i suoi alti fini e la continuazione della sua proficua ed apprezzata attività.

Si confida, quindi, che gli onorevoli senatori vorranno onorare il presente disegno di legge della loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto internazionale di studi giuridici, costituito in Roma con atto in data 9 luglio 1958, n. 6692 di Repertorio — Raccolta n. 3000 per Notar Camillo Paliani, iscritto nel Ruolo dei distretti riuniti di Roma e Velletri e registrato a Roma il 12 luglio 1958, al n. 664, vol. 135/4, è riconosciuto come Ente di diritto pubblico, per lo studio ed i problemi giuridici di più generale interesse, sul piano interno ed internazionale.

L'Istituto — che è retto dalle disposizioni dello Statuto, approvato dai Soci fondatori ed allegato all'Atto costituzionale — è sottoposto alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con quello dello Stato.

L'Assemblea generale dell'Istituto delibera il bilancio di previsione almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio al quale esso si riferisce ed il conto consuntivo dell'esercizio scaduto entro il terzo mese dal termine dell'esercizio stesso.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono trasmessi entro un mese dalla loro deliberazione al Ministro di grazia e giustizia che, di concerto col Ministro del tesoro, provvede alla loro approvazione.

Art. 3.

La revisione della gestione dell'Istituto è affidata a un Consiglio di revisione, composto di tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un Revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente dal Ministro del tesoro;

b) un Revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro di grazia e giustizia;

c) un Revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro degli affari esteri.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 2403 e seguenti: Codice civile.

I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute dell'Assemblea generale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Allo scadere del triennio cessano dalle loro funzioni anche i Revisori nominati nel corso del triennio.

Ai Revisori spetta un emolumento annuo nella misura determinata dall'Assemblea generale dell'Istituto ed approvata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 4.

È concesso a favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici, un contributo straordinario di lire 5 milioni per le spese di primo impianto.

Allo stesso Istituto è concesso per il suo funzionamento, un contributo di lire 10 milioni a partire dall'esercizio 1964-65.

Art. 5.

Ai contributi di cui all'articolo precedente si provvede con apposito capitolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.